

COMUNE DI PIEVE DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

**Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.
d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11**

RELAZIONE AGRONOMICA

**Nota di precisazione e integrazioni volontarie alla relazione sulla non
necessità dell'approvazione del piano aziendale da parte del S.U.A. di
AVEPA**

COMMITTENTE: **Santa Laura Soc. Agr. S.S.**
Via Giare – Crespano del Grappa TV
31017 Pieve del Grappa (TV)

PROGETTISTA: **Arch. Cristian Favretto**
Via Maggiore G. Piovesana 115/b
31015 Conegliano TV

Montebelluna, 10.06.2025

L' AGRONOMO

Dott. Pozzebon Roberto



STUDIO TECNICO : MONTEBELLUNA - Corte Maggiore n. 23
tel 328 9430794 mail : pozz.rob@gmail.com.it

PREMESSA

Facendo seguito alle Relazioni sulla non necessità dell'approvazione del piano aziendale da parte del S.U.A. di AVEPA e sulla mancata necessità del rispetto delle distanze minime ai sensi della Dgr n. 856 del 15 maggio 2012 relativamente alle modifiche progettuali di un centro zootecnico proposte dalla ditta **Santa Laura Soc. Agr. S.S.** (P.iva/cod. fisc. 05571140283) con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 50 a 35018 San Martino di Lupari (PD), si procede di seguito a dettagliare:

1. la verifica del possesso dei requisiti minimi con cui si riconosce il diritto all'edificazione in zona agricola esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola;
2. la verifica del nesso funzionale con il fondo agricolo e la classificazione urbanistica, sia allo stato di fatto che allo stato di progetto.

1 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

L'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 11/04 considera ammissibili, nelle zone agricole, esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all'esercizio dell'attività agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 44, riconosce il diritto all'edificazione in zona agricola esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola in possesso di tutti i sottoindicati requisiti minimi:

- iscrizione all'Anagrafe regionale, nell'ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);
- occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;
- redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati dalla Giunta Regionale.

Non si prevede la realizzazione di nuova superficie o nuovi volumi; verranno effettuati interventi che possono essere realizzati senza l'approvazione del Piano Aziendale da parte del SUA di AVEPA avendo le caratteristiche di strutture di "completamento", collegate in modo diretto alla funzionalità delle strutture aziendali esistenti ai sensi del Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 56 del 18 aprile 2018.

Nonostante questo aspetto, si procede comunque alla verifica del possesso dei requisiti minimi con cui si riconosce il diritto all'edificazione in zona agricola esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola.

- iscrizione all'Anagrafe regionale, nell'ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP);

L'azienda **Santa Laura Soc. Agr. S.S.** (P.iva/cod. fisc. 05571140283) con sede legale in via Leonardo da Vinci n. 50 a 35018 San Martino di Lupari (PD), è iscritta all'Anagrafe regionale nell'ambito del Sistema informativo del settore primario (SISP).

- occupazione regolare e permanente di almeno una unità lavorativa a tempo pieno, regolarmente iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS, con la sola eccezione delle aziende ubicate nelle zone montane;

Il Legale rappresentante ha la qualifica di IAP; l'azienda è iscritta nei ruoli previdenziali agricoli presso l'INPS con Codice Azienda: 977507.

- redditività uguale o superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati dalla Giunta Regionale.

La redditività risulta superiore ai valori di riferimento determinati sulla base dei parametri determinati dalla Giunta Regionale (vedi allegato).

2 - CLASSIFICAZIONE URBANISTICA DELL'ALLEVAMENTO

La normativa regionale vigente in materia di edificazione in zona agricola è rappresentata dagli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 delle L.R. 25 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio' ", approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 dell'8 ottobre 2004.

All'interno degli Atti di indirizzo, la Edificabilità delle zone agricole è trattata alla lettera f.

Alla lettera f i parametri per la classificazione degli allevamenti sono riportati ai seguenti punti:

- Punto 3: definizione di strutture agricolo – produttive
- Punto 5¹: modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento.

Al Punto 3 viene demandata all'Ispettorato Regionale Agricolo (ora Avepa) la valutazione dei requisiti delle nuove strutture agricolo produttive; l'Ispettorato infatti:

"... verifica per:

¹ modificato con Dgr 856/2012

- Le strutture e manufatti per l'allevamento di animali, la sussistenza del nesso funzionale, tra l'allevamento medesimo e l'azienda agricola; qualora tale nesso non sussista, l'allevamento è da considerarsi "zootecnico – intensivo" e pertanto assoggettato alla disciplina contenuta nel provvedimento di cui al punto 5), lett. D), comma 1 dell'art. 50"

Il punto 5 lettera d) comma 1 dell'art. 50 prevede la pubblicazione da parte della Giunta regionale di un provvedimento relativo alle "modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto"; il provvedimento in questione è costituito dal citato Punto 5) degli Atti di indirizzo.

Pertanto per definire la tipologia urbanistica di un allevamento si procede in questo modo:

- si verifica la sussistenza del nesso funzionale;
- solo se il nesso non sussiste, si utilizzano i parametri del Punto 5) per la classificazione dell'allevamento.

Per dimostrare la sussistenza del nesso funzionale, devono essere soddisfatti contestualmente tre requisiti, definiti nella tabella 1 del Punto 3 degli Atti di indirizzo (approvata con decreto n. 168 del 31 maggio 2007 e DDR n. 227 del 4 luglio 2007):

- a. Rapporto di copertura dei fabbricati uso allevamento, rispetto alla superficie del lotto di pertinenza
- b. Quota minima approvvigionamento Unità Foraggiere
- c. Peso vivo medio annuo massimo per ettaro.

SUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE – STATO DI FATTO

Si procede alla verifica del nesso funzionale allo Stato di Fatto sulla base degli Atti di indirizzo, punto 3), Tabella 1.

a. Rapporto di copertura

Per quanto riguarda l'indice di copertura complessivo delle costruzioni presenti si può osservare la seguente tabella:

SUPERFICIE LOTTO DI PERTINENZA				
COMUNE	Fg. mapp. sub			SUP. CATAST. mq
PIEVE DEL GRAPPA – CRESPANO DEL GRAPPA	14	543		10.243
PIEVE DEL GRAPPA – CRESPANO DEL GRAPPA	14	550		8.669
TOTALE LOTTO CENTRO AZIENDALE (mq)				18.912
SUPERFICIE COPERTA USO ALLEVAMENTO (mq)				5.277
RAPPORTO DI COPERTURA				27,9%

Si nota la piena osservanza del primo requisito richiesto dagli Atti d'Indirizzo alla L.R. 11/2004, ovvero la copertura delle strutture aziendali ad uso allevamento risulta ampiamente inferiore al **85%²** del lotto di pertinenza del centro aziendale.

b. Quota minima approvvigionamento Unità Foraggiere

CALCOLO DELLE U.F. TEORICHE PRODUCIBILI DAI TERRENI IN CONDUZIONE
con fasce di qualità catastali

DATI CATASTALI

Comune	FG	Mapp	Sup. catastale (Ha)	Descrizione qualità catastale coltura	Fascia	U.F./Ha	U.F. tot
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	28	85	1,0630	vigneto	4	4500	4783
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	28	191	8,6910	vigneto	4	4500	39109
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	28	195	2,3885	seminativo irriguo	1	10500	25079
			5,0000	vigneto	4	4500	22500

² Atti di indirizzo, punto 3), Tabella 1

SESTO AL REGHENA (PN)	17	88	1,3200	seminativo	2	5100	6732
PIEVE DEL GRAPPA- CRESPANO DEL GRAPPA (TV)	14	543	1,0243	ente urbano	--	0	0
PIEVE DEL GRAPPA- CRESPANO DEL GRAPPA (TV)	14	550	0,8669	ente urbano	--	0	0
TOTALE			20,3537				98203

CALCOLO DELLE U.F. MINIME PER CONSUMO ANNUALE

Categoria	N. capi	U.F. /capo	U.F. tot	Quota minima approvvigionamento U.F. (%)	U.F. min
Polli da carne	39.900	19	758.100	15%	113.715
TOTALE	39.900		758.100		113.715

Poiché la S.A.U. aziendale produce **U.F. teoriche 98.203 < 113.715 U.F.**, NON è dimostrato il rispetto di questo parametro.

c. Peso vivo medio annuo massimo per ettaro

La compatibilità del carico bestiame con le superfici a disposizione, sempre secondo le indicazioni della Tab.1 Atti di Indirizzo L.R. 11/2004 (Allegato "A" al decreto n. 168 del 31 maggio 2007), può essere verificata considerando i seguenti parametri:

- peso vivo medio annuo massimo per ettaro³:

Zona Vulnerabile 0,7 t/Ha

Zona Non Vulnerabile (Ordinaria) 1,4 t/Ha

- peso vivo medio annuo allevabile:

³ Atti di indirizzo, punto 3), Tabella 1

SUSSISTENZA DEL NESSO FUNZIONALE – STATO DI PROGETTO

Si procede alla verifica del nesso funzionale allo Stato di Fatto sulla base degli Atti di indirizzo, punto 3), Tabella 1.

a. Rapporto di copertura

Per quanto riguarda l'indice di copertura complessivo delle costruzioni presenti si può osservare la seguente tabella:

SUPERFICIE LOTTO DI PERTINENZA				
COMUNE	Fg. mapp. sub			SUP. CATAST. mq
PIEVE DEL GRAPPA – CRESPANO DEL GRAPPA	14	543		10.243
PIEVE DEL GRAPPA – CRESPANO DEL GRAPPA	14	550		8.669
TOTALE LOTTO CENTRO AZIENDALE (mq)				18.912
SUPERFICIE COPERTA USO ALLEVAMENTO (mq)				5.030
RAPPORTO DI COPERTURA				26,6%

Si nota la piena osservanza del primo requisito richiesto dagli Atti d'Indirizzo alla L.R. 11/2004, ovvero la copertura delle strutture aziendali ad uso allevamento risulta ampiamente inferiore al **85%**⁵ del lotto di pertinenza del centro aziendale.

b. Quota minima approvvigionamento Unità Foraggiere

CALCOLO DELLE U.F. TEORICHE PRODUCIBILI DAI TERRENI IN CONDUZIONE
con fasce di qualità catastali

DATI CATASTALI

Comune	FG	Mapp	Sup. catastale (Ha)	Descrizione qualità catastale coltura	Fascia	U.F./Ha	U.F. tot
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	28	85	1,0630	vigneto	4	4500	4783

⁵ Atti di indirizzo, punto 3), Tabella 1

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	28	191	8,6910	vigneto	4	4500	39109
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)	28	195	2,3885	seminativo irriguo	1	10500	25079
			5,0000	vigneto	4	4500	22500
SESTO AL REGHENA (PN)	17	88	1,3200	seminativo	2	5100	6732
PIEVE DEL GRAPPA-CRESPANO DEL GRAPPA (TV)	14	543	1,0243	ente urbano	--	0	0
PIEVE DEL GRAPPA-CRESPANO DEL GRAPPA (TV)	14	550	0,8669	ente urbano	--	0	0
TOTALE			20,3537				98203

CALCOLO DELLE U.F. MINIME PER CONSUMO ANNUALE

Categoria	N. capi	U.F. /capo	U.F. tot	Quota minima approvvigionamento U.F. (%)	U.F. min
Polli da carne	99.839	19	1.896.941	15%	284.541
TOTALE	99.839		1.896.941		284.541

Poiché la S.A.U. aziendale produce **U.F. teoriche 98.203 < 284.541 U.F.**, NON è dimostrato il rispetto di questo parametro.

c. Peso vivo medio annuo massimo per ettaro

La compatibilità del carico bestiame con le superfici a disposizione, sempre secondo le indicazioni della Tab.1 Atti di Indirizzo L.R. 11/2004 (Allegato "A" al decreto n. 168 del 31 maggio 2007), può essere verificata considerando i seguenti parametri:

- peso vivo medio annuo massimo per ettaro⁶:

⁶ Atti di indirizzo, punto 3), Tabella 1

Zona Vulnerabile 0,7 t/Ha
 Zona Non Vulnerabile (Ordinaria) 1,4 t/Ha
 - peso vivo medio annuo allevabile:

Zona	SAU Ha	peso vivo medio annuo massimo per ettaro	peso vivo allevabile
	Ha	t/Ha	t
Zona Vulnerabile in conduzione	0,0000	0,7	0,00
Zona Non Vulnerabile (Ordinaria) in conduzione	6,5550	1,4	9,18
TOTALI			9,18

parametri: numero capi: 99.893
 peso vivo medio: 1 kg/capo ⁷

peso vivo mediamente presente: n. capi 99.893 x 1 kg/capo = kg 99.893 = **t 100 > t 9,18**

Il peso vivo medio allevato pari a **100 t** è superiore al peso vivo medio allevabile di **t 9,18** consentito dai terreni aziendali in conduzione; **NON** è quindi verificata la compatibilità del carico di bestiame con le superfici a disposizione.

Sussistenza del nesso funzionale relativo allo **STATO DI FATTO**:

Requisiti	Rispetto del nesso funzionale	
	SI'	NO
Rapporto di copertura dei fabbricati uso allevamento, rispetto alla superficie del lotto di pertinenza	X	
Quota minima approvvigionamento Unità Foraggiere		X
Peso vivo medio annuo massimo per ettaro		X

⁷ Ai sensi Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134. – Allegato I Tabella I.

Classificazione urbanistica dell'allevamento in progetto

In base a quanto previsto dalla lettera d) Punto 5) degli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della LR n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", poi modificati con la Dgr 856/2012, l'allevamento presenterà la seguente classificazione urbanistica:

parametri: numero capi: 99.893
 peso vivo medio: 1 kg/capo ⁸

peso vivo mediamente presente: n. capi 99.893 x 1 kg/capo = kg 99.893 = **t 100 > t 30**

Il peso medio supera le 30 t che il sopra citato Punto 5) pone come limite inferiore della *classe 1*; pertanto l'allevamento è ***intensivo*** a prescindere dalla sussistenza o meno del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola.

Classe dimensionale:

Il peso vivo mediamente presente di **t 100** è compreso tra 30 e 120 tonnellate, dunque l'allevamento è di **classe 2** secondo la Tabella 1 di cui al Punto 5) degli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11.

Classificazione tipologica: si tratta di allevamento di avicoli da carne allevati a terra, condotto su lettiera, in locali dotati di abbeveratoi antispreco e di ventilazione forzata negativa, in capannoni con buona coibentazione:

VARIABILI	PUNTI
a) Tipologie dell'ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia: <ul style="list-style-type: none">▪ ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) + pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco	10
b) Sistema di ventilazione: <ul style="list-style-type: none">- ventilazione forzata negativa	0
c) Sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni: MATERIALI PALABILI: su lettiera al coperto	0
TOTALE	10

Il punteggio allo stato di progetto rientra nell'intervallo 0-30.

⁸ Ai sensi Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134. – Allegato I Tabella I.

4 - CONSIDERAZIONI SULLA MANCATA NECESSITA' DEL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME ai sensi della Dqr n. 856 del 15 maggio 2012

Si ribadisce che, nel caso in esame, l'aumento del numero dei capi allevati, configurabile come ampliamento di centro zootecnico pre-esistente di carattere intensivo, non comporta il passaggio in ambito aziendale da una classe dimensionale inferiore a una superiore, con riferimento alla tabella 1, rimanendo in classe 2.

Inoltre, a parità di classe, con l'intervento programmato si ridurrà il punteggio relativo alle tecniche di allevamento (da 13,6 a 10) e diminuirà la superficie coperta dei fabbricati oltre alla Superficie Utile di Stabulazione degli animali.

5 - CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto, non risulta necessario procedere alla verifica del rispetto delle distanze minime dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali.

L' AGRONOMO

Dott. Roberto Pozzebon





REDDITO AZIENDALE - FOGLIO DI CALCOLO

ATTENZIONE: PRIMA DI COMPILARE IL SEGUENTE PROSPETTO VEDERE LE NOTE ALLA TABELLA 1 - PRODUZIONI VEGETALI DELL'ALLEGATO B ALLA DGR 1450/2019

TABELLA A

Produzioni Vegetali	A superficie in Ha	B Redditi convenzionali €/Ha	A x B Reddito calcolato	D Tempi di lavoro convenzionali ore/Ha	A x D Tempo impiegato
cereali (escluso riso), pisello proteico, piante oleifere, orzo da malto	1,25	913,00	1.141,07	78	97,48
riso		1.100,00	0,00	90	0,00
orticole a pieno campo a raccolta meccanizzata sia in coltura principale che secondaria		8.900,00	0,00	195	0,00
tabacco		3.000,00	0,00	650	0,00
barbabietola da zucchero		1.920,00	0,00	104	0,00
cotone, lino, canapa, ecc...		590,00	0,00	104	0,00
foraggiere da affienare (prati avvicendati)	0,15	550,00	81,95	110	16,39
prati permanenti		460,00	0,00	55	0,00
pascolo, prato-pascolo (sulla superficie netta)		230,00	0,00	55	0,00
ortaggi e legumi a pieno campo individuati in fascicolo aziendale come coltura principale		11.790,00	0,00	1.300	0,00
ortaggi e legumi a pieno campo individuati in fascicolo aziendale come coltura secondaria		7.200,00	0,00	750	0,00
radicchi a pieno campo con imbianchimento individuati in fascicolo aziendale come coltura secondaria		9.770,00	0,00	850	0,00
asparago bianco		9.770,00	0,00	750	0,00
asparago verde		5.850,00	0,00	650	0,00
uva da tavola		4.200,00	0,00	600	0,00
mele, pere, pesche, nettarine, pesche percoche, ciliegie, nashi, agrumi		5.000,00	0,00	600	0,00
oliveti per olive da olio		2000,00	0,00	520	0,00
vigneti per uva da vino di qualità (DOP e IGP)	5,12	9.000,00	46.076,40	520	2.662,19
vigneti per uva da vino comune		6.000,00	0,00	520	0,00
frutta a guscio		4.000,00	0,00	520	0,00
albicocche, actinidia, fico		9.160,00	0,00	520	0,00
prugne, prugnone, kaki, nespola, melograno		6.150,00	0,00	520	0,00
fragola e piccoli frutti (lamponi, more, ribes, mirtillo, ecc.)		9.600,00	0,00	2.000	0,00
piante officinali (aromatiche e medicinali)		14.950,00	0,00	1.300	0,00
floricole a pieno campo, piante verdi o da fiore		34.700,00	0,00	1.200	0,00
arboricoltura da legno o biomassa		750,00	0,00	52	0,00
ortofrutticole in serra o tunnel freddo		13.400,00	0,00	3.000	0,00
fungaie COMPILARE IL FOGLIO DI CALCOLO FUNGICOLTURA			0,00		0,00
ortofrutticole in serra o tunnel condizionato		19.770,00	0,00	4.000	0,00
vivai di piante da frutto, rose, vite, seminati		24.000,00	0,00	2.250	0,00
vivai di arbusti, piante ornamentali e fragole		24.000,00	0,00	1.200	0,00
vivaistiche e floricole in serre fredde, ombrai e vasetteria		70.000,00	0,00	7.200	0,00
floricoltura/vivaismo orticolo in serre condizionate		120.000,00	0,00	22.500	0,00
vivaio di abeti		11.000,00	0,00	600	0,00
luppolo		21.000,00	0,00	600	0,00
alghe in serra 1000 mq		41.400,00	0,00	3.600	0,00
	6,52		47.299,42		2.776,07



ATTENZIONE: PRIMA DI COMPILARE IL SEGUENTE PROSPETTO VEDERE LE NOTE ALLA TABELLA 1 - ALLEVAMENTI DELL'ALLEGATO B ALLA DGR DGR 1450/2019
TABELLA B

Allevamenti	A numero di capo/i - superficie in Ha	B Redditi convenzionali €/capo/i - €/Ha	A x B Reddito calcolato	D Tempi di lavoro convenzionali ore/capo-i	A x D Tempo impiegato
bovini, bufalini da latte e asine per la produzione di latte (compresa rimonta)		1.150,00	0,00	97	0,00
bovini, bufalini da carne meno di 1 anno (vitelli a carne bianca)		84,00	0,00	13	0,00
bovini, bufalini da carne più di 1 anno		200,00	0,00	13	0,00
equini da carne		206,00	0,00	13	0,00
equini da sella (allevamento ed addestramento)		1.000,00	0,00	78	0,00
suini da riproduzione		280,00	0,00	65	0,00
suini da ingrasso		80,00	0,00	3	0,00
ovicaprini da latte		114,00	0,00	32	0,00
ovicaprini da carne		30,00	0,00	19	0,00
avicunicoli (100 capi) -piccoli allevamenti familiari con consistenza tecnica fino a 500 capi		1.085,00	0,00	120	0,00
polli da carne-broilers (100 capi)	39.900,00	250,00	99.750,00	4	1.596,00
suini da ingrasso in piccoli allevamenti con consistenza tecnica fino a 30 capi		350,00	0,00	20	0,00
tacchini (100 capi)		640,00	0,00	6	0,00
quaglie (riproduttore anno)		30,00	0,00	0,4	0,00
galline ovaiole (100 capi)		300,00	0,00	16	0,00
fagiani, faraone, ocche, anatre (100 capi)		690,00	0,00	20	0,00
struzzi (1 capo)		250,00	0,00	6	0,00
conigli (fattrici)		76,00	0,00	10	0,00
cani (fattrici)		600,00	0,00	90	0,00
api (arnie)		102,00	0,00	10	0,00
bachi da seta (670 kg di bozzoli)		5400,00	0,00	480	0,00
acquacoltura estensiva in ettari (allev. vallivi)		682,00	0,00	40	0,00
acquacoltura estensiva fino a 10 Ha		3.000,00	0,00	200	0,00
acquacoltura intensiva (tutta la superficie)		300.000,00	0,00	2.200	0,00
molluschicoltura in ettari (mitilicoltura)		32.500,00	0,00	700	0,00
elicoltura (compresa la superficie di servizio)		28.800,00	0,00	2.000	0,00
	39.900,00		99.750,00		1.596,00

SOCCIDA

Allevamenti	A Numero di capi	B Indicare la percentuale in soccida	C Redditi convenzionali €/capo/i	A x B x C Reddito calcolato per l'attività in soccida	D Tempi di lavoro convenzionali ore/capo- i	A x D Tempo impiegato
bovini, bufalini da carne meno di 1 anno (vitelli a carne bianca)			84,00	0,00	13	0,00
bovini, bufalini da carne più di 1 anno			200,00	0,00	13	0,00
suini da ingrasso			80,00	0,00	3	0,00

per gli animali da carne, ad esclusione degli avicoli, soggetti a contratti di soccida il reddito di natura agricola viene definito in relazione alle ripartizioni presenti

Allegato _ al decreto n. del



				0,00		0,00
--	--	--	--	------	--	------

nel contratto medesimo



TABELLA C

Attività connesse	Dettaglio attività	Specifiche e riferimenti	Tempi convenzionali /ore	quantità	A Tempo impiegato	B Redditi con.li/importo/ora	A x B	
Manipolazione, Trasformazione, Valorizzazione	vinificazione	quadro prodotti introdotti dalla dichiarazione di raccolta uve e produzione vinicola	fino a 20.000 litri: 2 ore / 100 litri		0	7,50 (al netto di imposte e tasse)	0,00	
			eccedenti i 20.000 litri: 1 ora / 100 litri (indicare solo la quantità eccedente i 20.000 litri)		0		0,00	
	caseificazione	dichiarazione vendita diretta prodotto trasformato	2 ore/100 Kg equivalente latte		0		0,00	
	birra	dichiarazione vendite dirette prodotto finito	3 ore/100 litri di birra (metodo artigianale)		0		0,00	
	altre		preparazione e confezionamento di confetture, marmellate, miele, succhi, sciroppi, salse, sottoaceti, pane, paste alimentari fresche e secche	30 ore/100 Kg prodotto finito			0	0,00
			produzione di insaccati, macellazioni aziendali (avicole e cunicole)				0	0,00
			olio di oliva	2 ore/100 litri			0	0,00
			prodotti IV gamma	4 ore/100 Kg prodotto finito			0	0,00
			energia da fotovoltaico	0,2 ore/10KW potenza installata fino al limite di 1MW			0	0,00
	energia da biomassa ecc	0,3 ore per ettaro di prodotto vegetale utilizzato fino al limite di 1MW		0	0,00			
Commercializzazione	distributore automatico di prodotti confezionati	dichiarazione vendita diretta di latte e prodotti lattiero caseari e altri prodotti	1 ora / 100 Kg		0	0,00		
	vendita diretta in azienda	orari dichiarati	relazione che giustifica i tempi dedicati alla vendita in azienda			0,00		
	vendita diretta in mercati	giorni autorizzati dal comune	n. giorni autorizzati x 6 ore		0	0,00		
							0,00	

TABELLA D

Altre attività connesse (non presenti in tabella C)	Redditi



totale	0
--------	---

In tabella D vanno inseriti i dati relativi alle attività connesse non presenti in tabella C. Nello specifico in colonna 1 va indicata il tipo di attività (es: agriturismo) e nella colonna 2 va indicato il reddito.

Allegato _ al decreto n. del



REDDITO TOTALE AZIENDALE	€
PRODUZIONI VEGETALI	47.299,42
ALLEVAMENTI	99.750,00
ALLEVAMENTI SOCCIDA	0,00
ATTIVITA' CONNESSE	0,00
ALTRE ATTIVITA' CONNESSE	0,00
TOTALE	147.049,42

IL REDDITO TOTALE AZIENDALE DEVE ESSERE CONFRONTATO CON IL REDDITO SOGLIA RELATIVO ALLA PROPRIA SITUAZIONE SECONDO QUANTO DISPOSTO CON Ddr n. 90 del 27/03/2023 E RIPIRTATO DI SEGUITO:

Redditività minima (reddito soglia) – valori validi per il triennio 2023-2025 (Decreto del direttore della direzione agroambiente caccia e pesca Ddr n. 90 del 27/03/2023)			
Tipologia di intervento	Pianura	Collina	Montagna
Abitazione	€ 19.100,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
Strutture agricole produttive	€ 13.700,00	€ 10.900,00	€ 8.200,00

Note

AGROMIAM E SPA

AGRO - PREVISI - I